

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE «DELEGA PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE»

Art. 1

(Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento della professione forense)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni.

4. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Art. 2

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la disciplina dei principi generali dell'ordinamento forense:

- 1) garantisca la libertà e l'indipendenza dell'avvocato, e riconosca il ruolo fondamentale dell'avvocato per il rispetto dei principi dello Stato di diritto e la corretta amministrazione della giustizia;
- 2) riconosca la dignità sociale della professione e ne regolamenti l'organizzazione e l'esercizio al fine di assicurare l'idoneità professionale degli avvocati e di tutelare l'affidamento della collettività e degli assistiti;
- 3) definisca le attività professionali riservate agli iscritti nell'albo degli avvocati, precisando che, ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate **e agli avvocati dell'Avvocatura dello Stato**, sono sempre attività esclusive dell'avvocato l'assistenza, la rappresentanza, e la difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure di arbitrato rituale e di negoziazione assistita, nei procedimenti di mediazione

obbligatoria e demandata dal giudice, nonché l'attività di consulenza e assistenza legale, svolta in modo continuativo, sistematico, organizzato e dietro corrispettivo, ove connessa all'attività giurisdizionale;

4) disponga la nullità di ogni pattuizione avente a oggetto il pagamento di corrispettivo, in qualunque forma, in favore di soggetti non iscritti all'albo degli avvocati quale compenso per attività di consulenza e assistenza legale, ove connessa all'attività giurisdizionale, e ~~determini le ipotesi in cui specifici atti aventi rilevanza giuridica per l'ordinamento sono considerati nulli o annullabili ove compiuti senza assistenza legale, disciplinando le modalità di accertamento e le relative procedure di attestazione~~ **stabilisca che la legge determina le ipotesi in cui specifici atti aventi rilevanza giuridica per l'ordinamento sono considerati nulli o annullabili ove compiuti senza assistenza legale;**

5) limiti l'uso del titolo di avvocato a chi è iscritto o è stato iscritto ad un albo circondariale, **nonché agli avvocati dell'Avvocatura dello Stato**, e sia vietato a chi sia stato radiato o abbia perso i requisiti previsti per l'iscrizione;

6) ripristini l'istituto del giuramento dell'avvocato;

b) rafforzare la disciplina del segreto professionale garantendone l'inviolabilità e l'indisponibilità;

c) prevedere che il Consiglio nazionale forense, sentiti gli ordini circondariali, emani ed aggiorni periodicamente il codice deontologico e ne curi la diffusione;

d) stabilire l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione e prevedere che le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza siano stabiliti e aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense;

e) stabilire che l'informazione sull'esercizio della professione dell'avvocato sia disciplinata al fine di tutelare l'affidamento della collettività e garantire il rispetto del segreto professionale;

f) prevedere che l'incarico per lo svolgimento di attività professionale sia personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale o di una rete; che con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assuma la responsabilità personale illimitata, solidalmente con la società; che nell'esercizio della sua attività l'avvocato possa farsi sostituire da altro avvocato o da un praticante abilitato con delega verbale;

g) in materia di compenso dell'avvocato:

1) prevedere la libera pattuizione tra le parti, salvo i casi disciplinati dalla normativa in materia di equo compenso, prevedendo che lo stesso sia adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione resa e possa essere anche parametrato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 del codice civile e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, fermo il principio disposto dall'articolo 2233 del codice civile;

- 2) prevedere che il Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, adotti ogni due anni un decreto contenente i parametri per il calcolo del compenso dell'avvocato da applicarsi in assenza di pattuizione scritta o consensuale del compenso nonché nei casi di liquidazione giudiziale degli stessi;
 - 3) prevedere la solidarietà nel pagamento del compenso agli avvocati che hanno prestato l'attività professionale e che risultino creditori da parte di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale o arbitrale definito mediante un qualsiasi accordo;
 - 4) valutare la possibilità di estendere la disciplina di cui all'articolo 7 della legge 21 aprile 2023, n. 49, ove compatibile, ad altre ipotesi di rilascio da parte dell'ordine degli avvocati di parere di congruità sul compenso o sugli onorari richiesti dall'avvocato;
 - 5) prevedere l'obbligo di versare all'avvocato il rimborso delle spese sostenute e anticipate nonché le spese forfetarie nella misura determinata dal Ministero con decreto;
- h) con riferimento alle modalità di svolgimento della professione in forma collettiva, prevedere:
- 1) che l'esercizio dell'attività professionale in forma collettiva avvenga mediante la partecipazione dell'avvocato ad associazioni, reti professionali o società tra avvocati;
 - 2) che l'incarico professionale sia sempre conferito in via personale all'avvocato e la partecipazione di questi ad associazioni, società tra avvocati o reti professionali sia svolta, a pena di nullità di qualsivoglia patto contrario, con salvaguardia dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito;
 - 3) ~~che i redditi dell'avvocato derivanti dalla partecipazione ad associazioni o reti tra avvocati siano sempre qualificati come redditi da lavoro autonomo, con applicazione dei regimi fiscali agevolativi previsti, compreso il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;~~
 - 3) che l'associazione professionale forense rappresenti un centro autonomo d'imputazione di rapporti giuridici e che ciascun associato, anche disgiuntamente, **può stare in giudizio per conto della stessa** ~~abbia la legittimazione processuale dell'associazione;~~
 - 4) che l'associazione professionale abbia natura forense solo allorquando la maggioranza degli associati siano avvocati;
 - 5) gli elementi negoziali essenziali da indicare all'interno del contratto associativo;
 - 6) la possibilità di esercitare la professione forense con la partecipazione a una o più reti tra avvocati o con altri professionisti e che alle reti multidisciplinari debbano partecipare quanto meno due avvocati iscritti all'albo, solo in questo caso potendo il contratto di rete avere ad oggetto l'esercizio di attività proprie della professione forense;
 - 7) la possibilità dei professionisti di partecipare a reti-contratto e a reti-soggetto, queste ultime dotate di soggettività giuridica purché la forma del contratto sia l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata e sia in esso stabilita la presenza dell'organo comune e del fondo patrimoniale;
 - 8) l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società;
 - 9) che nelle società tra avvocati i titolari di una partecipazione sociale corrispondente almeno a due terzi non solo del capitale sociale e dei diritti di voto, ma anche del diritto di partecipazione

agli utili, debbano essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni;

10) che nelle società tra avvocati siano ammessi soci non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento e che la maggioranza dei membri dell'organo di gestione debba essere composta da soci avvocati;

11) che la società tra avvocati non possa prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti da essi controllati o collegati o sottoposti a comune controllo;

12) che la designazione del socio professionista che deve personalmente eseguire il mandato professionale conferito alla società tra avvocati venga compiuta sempre dal cliente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente;

13) che gli avvocati possano partecipare alle società tra professionisti disciplinate dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, solo per l'esercizio dell'attività di consulenza;

i) con riferimento al conferimento dell'incarico da parte di un terzo, prevedere:

1) che l'incarico deve essere svolto nell'interesse esclusivo del soggetto patrocinato;

2) che l'incarico conferito dal terzo possa essere accettato solo previa comunicazione e con il consenso della parte assistita e non pregiudichi l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito;

l) con riferimento all'esercizio dell'attività professionale da parte di un avvocato in favore di un altro avvocato, di un'associazione tra avvocati, di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica o di una società tra avvocati, a fronte di un compenso, prevedere, nel rispetto dei principi unionali in materia di lavoro, una disciplina organica della professione di avvocato resa in regime di monocommittenza oppure di collaborazione continuativa, entrambe da rendere senza carattere di subordinazione ed in condizione di esclusività, al fine di favorire l'accesso al mercato del lavoro da parte del singolo professionista con salvaguardia, nello svolgimento del rapporto, dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale o di giudizio nonché del diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita e, comunque, non inferiore ai parametri stabiliti in via regolamentare;

m) in materia di formazione e aggiornamento professionale, prevedere:

1) l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento su base annuale e che all'omesso assolvimento consegua la sospensione amministrativa dall'albo con effetto immediato in mancanza di comprovato recupero entro il primo trimestre dell'anno successivo;

2) l'esenzione temporanea, per il periodo in cui ricoprono la carica, dell'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; dell'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro o sottosegretario di Stato; dell'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; dell'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; dell'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti;

degli avvocati che compongono, per elezione o per nomina, organi con funzioni legislative o giurisdizionali, nazionali, europei o internazionali;

- 3) l'esenzione dall'obbligo di formazione continua dei professori universitari, sia in ruolo che fuori ruolo, anche collocati a riposo, e dei ricercatori ~~confermati~~ in materie giuridiche, ad eccezione delle materie della deontologia professionale e dell'ordinamento forense;
 - 4) l'adozione di un regolamento con cui il Consiglio nazionale forense: stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale; disciplina la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione e aggiornamento professionale a cura degli ordini territoriali, anche tramite le unioni, delle associazioni forensi maggiormente rappresentative anche specialistiche nonché di altri soggetti accreditati; individua le misure premiali per incentivare la formazione individuale; determina i criteri per l'accreditamento di soggetti terzi, fermo restando che l'atto costitutivo o lo statuto che ne regola il funzionamento deve prevedere tra gli scopi e le finalità la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale; determina ulteriori cause di esenzione avuto riguardo all'anzianità di iscrizione all'albo parametrata all'anzianità pensionistica e ad altre condizioni che incidono, anche solo parzialmente e per un periodo limitato di tempo, sull'obbligo di formazione e aggiornamento professionale;
 - 5) la funzione consultiva del Consiglio nazionale forense rispetto alla redazione di provvedimenti normativi ed amministrativi relativi a corsi di formazione che abilitano gli avvocati all'iscrizione in albi o elenchi tenuti da autorità giudiziarie o amministrative;
 - 6) la tendenziale gratuità delle iniziative formative realizzate, nel rispetto del regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense, dagli ordini territoriali, dalle associazioni forensi maggiormente rappresentative anche specialistiche;
- n) prevedere e razionalizzare la disciplina delle specializzazioni forensi, affidando l'organizzazione dei corsi formativi agli ordini territoriali di intesa con le associazioni forensi specialistiche, ~~anche eventualmente in convenzione o collaborazione con università legalmente riconosciute~~, stabilendo che il Consiglio nazionale forense attribuisca il titolo di specialista;
- o) in materia di istituzione e tenuta di albi, elenchi e registri, prevedere:
- 1) l'istituzione presso ciascun consiglio dell'ordine di un albo unico degli esercenti la professione a qualsiasi titolo, con l'indicazione di coloro che esercitano la professione in forma collettiva delle associazioni o delle società di appartenenza; che l'albo contenga una scheda personale per ciascun iscritto comprensiva di tutte le informazioni necessarie;
 - 2) l'istituzione presso ciascun consiglio dell'ordine degli elenchi degli avvocati specialisti, del registro dei praticanti, di ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge;
 - 3) che le modalità telematiche di tenuta e aggiornamento degli albi, degli elenchi e dei registri siano disciplinate con un regolamento adottato dal **Ministro della giustizia, su proposta del** Consiglio nazionale forense;
 - 4) l'istituzione di un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni, disciplinato con il regolamento di cui al numero 3, garantendo l'accesso riservato ai consigli dell'ordine, ai consigli distrettuali di disciplina, al Consiglio nazionale forense e alla Cassa di assistenza e previdenza forense;
 - 5) la disciplina dei requisiti per l'iscrizione nell'albo, negli elenchi e nei registri, nonché delle cause di cancellazione, nonché la disciplina dei procedimenti di iscrizione e cancellazione, nel

rispetto del diritto al contraddittorio dell'interessato, e fatta salva la impugnabilità delle decisioni in materia di iscrizione e cancellazione di fronte al Consiglio nazionale forense;

- 6) i casi di sospensione necessaria dall'esercizio professionale, fatto salvo il diritto dell'iscritto a chiedere la sospensione volontaria;
- 7) che l'iscrizione nell'albo comporti la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, e che i contributi previdenziali relativi ad attività compatibili con quella professionale debbano essere versati alla predetta Cassa;
- 8) che la professione forense debba essere esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente;
- 9) l'istituzione dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, tenuto dal Consiglio nazionale forense, e determinare i requisiti e le modalità di iscrizione;
- 10) la conservazione dei diritti acquisiti degli avvocati degli uffici legali degli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, con la garanzia che siano assicurati la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, secondo i contratti collettivi vigenti;

p) in relazione al regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione, prevedere:

- 1) che, fermi il criterio di cui al numero 2 ed i criteri dettati in materia di monocommittenza ~~e fatta salva l'iscrizione all'albo circondariale, in un elenco speciale, per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici,~~ la professione di avvocato sia incompatibile con:

- 1.1) qualsiasi altra attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente;
- 1.2) l'esercizio dell'attività di notaio;
- 1.3) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;
- 1.4) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, salvo non siano società tra avvocati;

- 2) che la professione sia compatibile con:

- 2.1) l'esercizio di attività di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale;
- 2.2) l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e che sia consentita l'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro, fermo restando, relativamente all'esercizio di tale professione, quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12;
- 2.3) la carica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone se l'oggetto dell'attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari;
- 2.4) la carica di amministratore unico ovvero consigliere delegato o presidente o liquidatore, anche con poteri individuali, degli organi di amministrazione di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché di società a capitale pubblico, enti e consorzi, pubblici e privati;

- 2.5) gli incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
- 2.6) l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, fermi restando i limiti contenuti nell'ordinamento universitario;
- 2.7) la carica di amministratore di condominio di edifici;
- 2.8) l'attività di agente sportivo ovvero l'esercizio di attività sportiva da parte di soggetti iscritti in appositi registri o elenchi;

q) **prevedere la disciplina degli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, stabilendo:**

1) ~~che ad essi gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali viene sia~~ assicurata la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, in conformità ai principi generali previsti nel decreto delegato, e che siano ~~sono~~ iscritti nell'albo tenuto dal consiglio dell'ordine del circondario nel quale ha sede l'ente pubblico;

2) che l'iscrizione nell'albo di cui al n. 1, è obbligatoria per compiere le prestazioni riservate agli avvocati, le quali possono essere rese esclusivamente in favore dell'ente pubblico presso cui risultano assunti contratto di lavoro dipendente;

3) che il potere disciplinare è attribuito al consiglio dell'ordine;

r) ~~q)~~ prevedere la disciplina della natura giuridica del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali, quali enti pubblici non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria;

s) ~~r)~~ con riferimento agli ordini circondariali forensi, prevedere:

1) che l'ordine degli avvocati sia costituito presso ciascun tribunale, assicurando ad esso in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e la promozione dei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni mediante l'attribuzione al medesimo di potere regolamentare e di compiti e prerogative in materia di: tenuta degli albi, **salvo quanto previsto alla lettera o), n. 3**; vigilanza sullo svolgimento del tirocinio e sulla condotta degli iscritti, anche in relazione all'assolvimento dell'obbligo formativo; organizzazione e promozione di iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri e di iniziative formative, anche rivolte all'acquisizione del titolo di specialista; tutela dell'indipendenza e del decoro professionale e vigilanza sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti; pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti e intervento nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale;

2) la disciplina delle modalità di finanziamento, gestione finanziaria e amministrazione dei beni dell'ordine, spettante al consiglio, autorizzando il medesimo a fissare un contributo annuale di iscrizione e ulteriori contributi ordinari e straordinari a carico degli iscritti al fine di

provvedere alle spese di gestione, all'esercizio dei propri compiti e prerogative e di ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali, disciplinando i casi e le modalità di sospensione degli iscritti che non versino nei termini stabiliti il contributo annuale di iscrizione;

- 3) che l'ordine circondariale possa costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli ovvero costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;
- 4) che l'ordine circondariale garantisca l'attuazione, sentito il comitato pari opportunità, dell'articolo 51 della Costituzione nella professione forense;
- 5) che l'ordine circondariale possa costituire camere arbitrali in conformità a regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense e secondo le modalità da esso stabilite, nonché organismi di risoluzione alternativa delle controversie;
- 6) l'istituzione, da parte di ciascun consiglio dell'ordine, di uno sportello per il cittadino, volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia, disciplinandone le modalità di costituzione, funzionamento e finanziamento mediante rinvio a un regolamento del Consiglio nazionale forense;
- 7) che l'organizzazione dell'ordine circondariale forense comprenda:
 - 7.1) l'assemblea degli iscritti, attribuendo ad essa la competenza ad approvare il bilancio consultivo e quello preventivo, l'espressione del parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio e l'esercizio di ogni altra funzione ad essa attribuita dall'ordinamento professionale;
 - 7.2) il consiglio, disciplinandone la durata triennale e la composizione in numero non inferiore a cinque e non superiore a venticinque, secondo un criterio di ~~proporzionalità progressiva~~ **progressività** rispetto al numero degli iscritti all'ordine e prevedendo che lo stesso, ove composto da nove o più membri, possa svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro, il cui funzionamento è disciplinato da un regolamento interno dell'ordine;
 - 7.3) il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere, disciplinandone l'elezione da parte del consiglio, attribuendo al presidente la rappresentanza dell'ordine circondariale e assicurando ai consigli con almeno quindici componenti la possibilità di eleggere due vicepresidenti, uno dei quali vicario;
 - 7.4) l'organo di revisione dei conti, **nominato dal presidente del tribunale**, avente la funzione di verificare la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio, determinandone la durata e ~~le modalità di nomina da parte del Consiglio nazionale forense su proposta del Consiglio dell'Ordine~~;
- 8) il regime delle incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine circondariale e la carica di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina, ivi comprese le conseguenze dell'incompatibilità e le modalità di esercizio dell'opzione tra cariche incompatibili;

- 9) la possibilità di scioglimento del consiglio dell'ordine con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense, determinandone i casi e le modalità, che devono includere la nomina di un commissario da parte dello stesso Consiglio nazionale forense;
- t) ~~si~~ prevedere che l'elezione dei consigli dell'ordine avvenga previa convocazione effettuata dal presidente dell'ordine, e che il numero dei componenti del consiglio da eleggere sia fissato **secondo i criteri determinati ai sensi della lettera s), numero 7.2)** ~~dal presidente dell'ordine in base al numero degli iscritti all'albo;~~
- u) ~~si~~ prevedere un sistema elettorale per l'elezione dei consiglieri dell'ordine, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici:
- 1) che determini il numero massimo di preferenze esprimibili rispetto al numero dei componenti del consiglio dell'ordine da eleggere, al fine di tutelare le minoranze;
 - 2) in cui l'elettorato attivo non spetti agli avvocati sospesi a qualsiasi titolo o causa dall'esercizio dell'attività professionale;
 - 3) che ammetta candidature individuali o tramite liste, prevedendo che la candidatura all'interno di una lista comporta anche quella a titolo individuale e garantendo la tutela della parità di genere sia nella composizione della lista e sia nelle preferenze esprimibili;
 - 4) in cui possano essere candidati solo gli avvocati in regola con gli obblighi contributivi, che non abbiano riportato negli ultimi cinque anni precedenti una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento ovvero una condanna penale definitiva per uno dei reati contro l'amministrazione della giustizia e che siano di condotta specchiata;
 - 5) in cui la propaganda elettorale rispetti il codice deontologico;
 - 6) in cui i candidati alle elezioni non possano far parte del seggio elettorale, prevedendo che esso sia composto in numero dispari minimo di cinque e il cui presidente e segretario dell'ordine, qualora non candidati alle elezioni, siano di diritto componenti del seggio elettorale e assumano rispettivamente la funzione di presidente e segretario, mentre gli altri componenti siano scelti a sorte tra gli iscritti all'albo;
 - 7) in cui le schede elettorali contengano un numero di righe pari a quello dei voti esprimibili nonché l'eventuale raggruppamento in liste;
 - 8) in cui il voto possa essere espresso indicando il nome e il cognome del candidato ovvero il nome della lista, con la previsione che tale ultima modalità di voto comporti l'attribuzione di un voto ad ogni componente della lista;
 - 9) in cui possano esprimersi tutte le preferenze se i voti sono destinati ad entrambi i generi;
 - 10) in cui possa esprimersi un numero di voti inferiore a quello di cui al punto che precede, se i voti sono destinati ad un solo genere;
 - 11) in cui le operazioni di voto avvengano, nel rispetto della segretezza del voto, nei locali dell'ordine, dove possono svolgersi anche con modalità elettroniche, e la cui disciplina è demandata ad un regolamento emanato dal Consiglio nazionale forense nel rispetto dei principi espressi nella presente legge;
 - 12) in cui venga comunque salvaguardata l'espressione del voto fino alla concorrenza dei voti esprimibili, qualora vengano espresse più preferenze di quelle previste dalla presente legge;
 - 13) **in cui sono previste procedure di verifica del rispetto delle disposizioni sulla formazione delle liste e sull'elettorato attivo e passivo nonché sulle operazioni elettorali e sulle ulteriori attività connesse, sino alla proclamazione degli eletti;**

- 14) ~~13)~~ in cui il presidente del seggio, chiuse le operazioni di voto, proceda alle operazioni di scrutinio e, all'esito delle stesse, proclami eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire, prevedendo dei criteri di preferenza in caso di parità di voti;
 - 15) ~~14)~~ che preveda l'ineleggibilità dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, della durata ciascuno di tre anni, e disciplini le ipotesi di ricandidatura dopo un periodo stabilito;
 - 16) ~~15)~~ i cui risultati, al pari di tutte i vizi relativi al procedimento elettorale, alle candidature e allo scrutinio, siano impugnabili giudizialmente dinanzi al Consiglio nazionale forense entro un termine ridotto dalla data di proclamazione degli eletti che non sospende automaticamente l'insediamento del consiglio eletto;
- v) ~~u)~~ con riferimento al Consiglio nazionale forense, che resta previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37:
- 1) prevedere che esso duri in carica tre anni e che i suoi componenti, avvocati abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non possano essere eletti consecutivamente più di tre volte, consentendo esclusivamente per una volta lo svolgimento di un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati ha avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno, per qualsiasi causa;
 - 2) prevedere che esso sia composto da un numero di consiglieri variabile, assicurando almeno un componente in rappresentanza di ciascun distretto di corte di appello e prevedendo l'elezione di un ulteriore consigliere, garantendo la rappresentanza tra i generi nel caso di distretti in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi sia pari o superiore a diecimila;
 - 3) prevedere che esso sia eletto dai consigli dell'ordine degli avvocati mediante un sistema di voto ponderato che attribuisca a ciascun consiglio dell'ordine un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila;
 - 4) disciplinare la ineleggibilità di coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento e il regime di incompatibilità con la carica di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina, ivi comprese le conseguenze dell'incompatibilità e le modalità di esercizio dell'opzione;
 - 5) prevedere che esso elegga il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza e nomini i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal proprio regolamento interno di organizzazione;
 - 6) assicurare ad esso in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale, europeo ed internazionale, e il compito di promuovere i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti mediante il riconoscimento al medesimo di potere regolamentare e di compiti e prerogative in materia di: emanazione e aggiornamento del codice deontologico; tenuta e aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle

giurisdizioni superiori; coordinamento e indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa, nonché collaborazione con i medesimi al fine di conservare e tutelare l'indipendenza e il decoro professionale; formazione degli avvocati e dei tirocinanti, specializzazione e previdenza forense; proposta al Ministero della giustizia dei parametri per la determinazione del compenso dell'avvocato; espressione di pareri, su richiesta del Ministro della giustizia, su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia; pubblicazioni e iniziative culturali finalizzate a informare sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura; istituzione e cura degli elenchi delle associazioni forensi e delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse della promozione dei valori fondamentali del diritto e del giusto ed equo processo, della promozione di iniziative volte ad ottenere un miglioramento del funzionamento dell'amministrazione e dell'organizzazione della giustizia in conformità alle norme costituzionali e sovranazionali, nonché, per le associazioni specialistiche, dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la tendenziale gratuità;

- 7) prevedere che esso possa costituire o aderire a fondazioni e associazioni in materie di interesse per l'avvocatura o per la giurisdizione e che esso istituisca e disciplini con proprio regolamento l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione;
- 8) prevedere che esso sia autorizzato, nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, a determinare un contributo di iscrizione annuale, posto a carico degli iscritti e riscosso dagli ordini circondariali, nonché a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie e a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori; prevedere altresì che il controllo contabile e della gestione sia svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti;
- 9) prevedere che esso eserciti, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 e assicurando la possibilità di applicare l'articolo 700 del codice di procedura civile e, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile, la giurisdizione sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari ed in materia di albi, elenchi e registri, e rilascio di certificato di compiuta pratica nonché sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati di pari opportunità e sui conflitti di competenza tra ordini circondariali; prevedere che esso eserciti le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare;

z) ➤ prevedere che il Congresso nazionale forense, assise politica dell'avvocatura italiana, venga convocato dal Consiglio nazionale forense almeno ogni tre anni, elegga l'Organismo congressuale forense, con mandato di durata triennale, deputato a dare attuazione ai deliberati congressuali e i cui componenti sono ineleggibili dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, disciplinando le ipotesi di rieleggibilità dopo il terzo mandato consecutivo;

aa) z) con riferimento al tirocinio per l'accesso alla professione forense, prevedere:

- 1) che il tirocinio abbia una durata continuativa di diciotto mesi e consista nella formazione, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzata a fargli conseguire le competenze necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche;
- 2) che il tirocinio si articoli, oltre che nella pratica svolta presso lo studio professionale di un avvocato **avente un'anzianità di iscrizione all'albo tale da assicurare un'adeguata formazione**, nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale organizzati dai consigli dell'ordine degli avvocati mediante l'istituzione di scuole forensi ovvero da soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense **e dalle scuole di specializzazione per le professioni legali accreditate dal Consiglio nazionale forense**;
- 3) che le modalità di istituzione delle scuole forensi, ivi compresa la fissazione di criteri organizzativi, dimensionali e di sostenibilità economica dei corsi, **le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione**, i criteri di accreditamento degli altri soggetti che intendano organizzare corsi di formazione per i praticanti, i criteri di selezione dei docenti, l'organizzazione dei corsi di formazione, **e la loro durata minima**, ivi compresa la possibilità di svolgere formazione a distanza in modalità sincrona, nel limite del 40 per cento del monte orario, nonché le modalità di svolgimento della prova finale siano oggetto di un regolamento del **Ministro della giustizia, su proposta del** Consiglio nazionale forense, nel rispetto ~~delle norme generali contenute nel decreto legislativo, le quali devono altresì assicurare l'omogeneità dei piani didattici a livello nazionale dettagliando le materie oggetto di insegnamento~~ **dei seguenti principi**:
 - a) **è garantita la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa delle scuole forensi ovvero dei soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense, nonché della relativa scelta individuale**;
 - b) **i contenuti formativi dei corsi di formazione ricomprendono, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca**;
 - c) **i piani didattici sono omogenei a livello nazionale**;
 - d) **le verifiche intermedie e finale del profitto sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale**.
- 4) l'esclusione di modalità di tirocinio diverse o equipollenti rispetto a quelle di cui al numero 2), fatta salva la possibilità di svolgere il tirocinio per l'intera durata, presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico, anche se trasformato in persona giuridica di diritto privato, sino a quando sia partecipato prevalentemente da enti pubblici, la possibilità di svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione, nonché la possibilità di svolgere il tirocinio, per non più di sei mesi, durante l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea;
- 5) la disciplina dei casi di interruzione del tirocinio e delle attività di vigilanza dei Consigli dell'ordine degli avvocati sul corretto ed effettivo svolgimento del tirocinio, nonché le modalità di trasferimento presso altro consiglio dell'ordine degli avvocati;

- 6) la possibilità di svolgere il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse;
- 7) la possibilità per il praticante di chiedere di essere abilitato al patrocinio in materia civile e penale, mediante iscrizione in apposita sezione del registro, individuando i limiti di valore o di pena e il tipo di controversia in relazione alla quale il praticante è abilitato al patrocinio;
- 8) che il superamento della prova finale dei corsi di formazione obbligatori sia condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l'accesso all'esame di Stato;

bb) ~~aa)~~ con riferimento all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, attuabile anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici, prevedere:

- 1) che l'esame si svolga in unica sessione annuale e si articoli in ~~una~~ **due** ~~prova scritta~~ **prove scritte** e in una prova orale;
- 2) le modalità di svolgimento della prova scritta, assicurando che essa consista nella redazione, in presenza e mediante modalità di videoscrittura con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, **di un parere motivato su una questione proposta, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo**, e di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo;
- 3) le modalità di svolgimento della prova orale, assicurando che essa consista **nell'illustrazione della prova scritta** e in un colloquio avente ad oggetto la soluzione di un caso pratico che presupponga le conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra quelle regolate dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo nonché **nella** ~~la~~ risposta a ~~un quesito~~ **quesiti** in materia di diritto processuale **civile e penale**, ~~a scelta del candidato, a un quesito~~ **quesiti** in ~~una~~ materia di ~~diritto sostanziale a scelta tra~~ diritto civile, diritto penale **e in materia di ordinamento e deontologia forense, nonché in altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra** diritto amministrativo ~~e un quesito in una materia a scelta tra~~, diritto commerciale, diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto tributario e diritto ecclesiastico ~~nonché a un quesito in materia di ordinamento e deontologia forense~~;
- 4) i criteri di composizione delle commissioni di esame a livello nazionale e di distretto di corte d'appello, in modo che le stesse siano composte da avvocati, magistrati e professori universitari o ricercatori ~~confermati~~ in materie giuridiche, anche in pensione, prevedendo la possibilità di costituire sottocommissioni e assicurando che la maggioranza dei componenti delle commissioni sia composta da avvocati, i quali non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del Consiglio nazionale forense nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto;
- 5) i criteri di valutazione della prova orale e della prova scritta, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
 - b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
 - c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
 - d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione;

cc) ~~bb)~~ con riferimento al potere disciplinare sugli iscritti agli albi e registri prevedere:

- 1) l'attribuzione della potestà disciplinare ai consigli distrettuali di disciplina forense, aventi sede nel capoluogo distrettuale e composti da membri eletti dai consigli dell'ordine circondariali entro il 31 dicembre del primo anno della consiliatura ordinaria in numero parametrato ai componenti del consiglio dell'ordine e nel rispetto dell'equilibrio di genere, secondo modalità di elezione determinate con regolamento del Consiglio nazionale forense nel rispetto dei seguenti principi:
 - 1.1) che il mandato abbia durata triennale e che i consiglieri non possano essere eletti consecutivamente per più di tre volte;
 - 1.2) che non siano eleggibili coloro che abbiano subito una sanzione disciplinare definitiva, non siano in regola con l'assolvimento degli obblighi formativi e con gli oneri dichiarativi e contributivi nei confronti del consiglio dell'ordine e di Cassa forense;
- 2) che il consiglio di disciplina operi in adunanza plenaria o attraverso sezioni giudicanti composte da tre membri effettivi e due supplenti, senza la partecipazione dei consiglieri appartenenti al medesimo ordine circondariale del segnalato, secondo modalità di funzionamento stabilite con regolamento del Consiglio nazionale forense che preveda:
 - 2.2) che l'adunanza plenaria deliberi la prescrizione dell'azione disciplinare o la sua manifesta infondatezza o applichi il richiamo verbale oppure l'assegnazione del procedimento secondo principi di automaticità, rotazione e trasparenza alla sezione e la nomina del consigliere istruttore, che non deve appartenere al medesimo ordine circondariale del segnalato;
 - 2.3) che il consigliere istruttore, responsabile della conduzione della fase istruttoria preliminare secondo modalità che consentano la partecipazione e l'esercizio delle facoltà difensive all'iscritto, nei sei mesi dalla nomina proponga alla sezione motivata richiesta di archiviazione ovvero formuli il capo di incolpazione provvedendo alla citazione dell'incolpato;
 - 2.4) che la sezione all'esito dell'istruzione dibattimentale pronunci decisione di non luogo a provvedere, commini la sanzione o se dall'istruttoria emergano fatti nuovi e diversi rimetta gli atti al presidente per la designazione di diversa sezione giudicante;
- 3) la disciplina della competenza secondo il criterio di prevenzione o attribuita al consiglio di disciplina vicinioro qualora la notizia di illecito riguardi o provenga da un iscritto che riveste cariche istituzionali. L'azione disciplinare sui consiglieri nazionali si svolge innanzi al Consiglio nazionale forense;
- 4) la disciplina dei rapporti con il processo penale secondo il principio di autonomia rispetto allo stesso, con previsione di motivata sospensione del procedimento disciplinare per fini di acquisizione istruttoria non oltre la definizione del giudizio penale di primo grado e riapertura del procedimento in ipotesi di conflitto di giudicati;
- 5) la disciplina della prescrizione secondo i seguenti criteri direttivi:
 - 5.1) l'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto e in nessun caso il termine ordinario può essere prolungato di oltre un quarto senza computarvi il tempo in cui il procedimento disciplinare è sospeso;
 - 5.2) la prescrizione è interrotta con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito, la notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina, e della sentenza

pronunciata dal Consiglio nazionale forense e che da ogni atto interruttivo decorre un nuovo termine di prescrizione;

- 6) la disciplina delle sanzioni erogabili secondo un criterio di graduazione;
- 7) la previsione di un rito semplificato per le condotte di minima entità, che consista nella definizione del procedimento innanzi all'adunanza plenaria con motivata delibera di applicazione del richiamo verbale nei confronti dell'iscritto che non abbia già subito due volte lo stesso provvedimento, opponibile dallo stesso e non impugnabile;
- 8) l'introduzione dell'istituto della riabilitazione dell'iscritto condannato in via definitiva a sanzione diversa dalla radiazione, ottenibile per una sola volta e di competenza del consiglio dell'ordine di iscrizione al momento in cui la stessa è divenuta definitiva;
- 9) la disciplina di tutte le fasi del procedimento innanzi ai consigli di disciplina prevedendo:
 - 9.1) l'obbligo dell'autorità giudiziaria di dare immediata e circostanziata notizia al consiglio distrettuale competente quando nei confronti di un iscritto è esercitata l'azione penale, è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza, sono effettuati perquisizioni o sequestri, sono emessi provvedimenti che definiscono il grado di giudizio;
 - 9.2) l'attribuzione di poteri istruttori e la previsione di ampie garanzie difensive per l'incolpato fin dalla fase di comunicazione della notizia dell'illecito ivi compresa la facoltà di nomina di proprio difensore;
 - 9.3) la facoltà di partecipazione **al procedimento** del Consiglio dell'ordine dell'iscritto e della Procura della Repubblica ~~al dibattimento~~ , **anche mediante impugnazione della decisione del consiglio di disciplina** e ~~la facoltà di rassegnare conclusioni~~;
 - 9.4) l'interruzione del procedimento disciplinare innanzi al consiglio distrettuale di disciplina e conseguente sospensione della prescrizione in seguito alla cancellazione dall'albo, o registro dell'iscritto, dopo la comunicazione della notizia dell'illecito e le modalità di riattivazione dello stesso in caso di reinscrizione;
 - 9.5) l'applicazione in via suppletiva delle norme del codice di procedura penale, se compatibili, ivi compresa la disciplina del legittimo impedimento dell'incolpato o del suo difensore e dei suoi effetti sul corso della prescrizione;
 - 9.6) la disciplina dei casi di astensione e ricusazione;
 - 9.7) la previsione che ogni provvedimento, comunicazione o notifica del consiglio distrettuale di disciplina sia effettuato alle parti a mezzo posta elettronica certificata e, solo in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con ufficiale giudiziario;
 - 9.8) l'ampliamento dei termini di impugnazione di ogni decisione disciplinare;
 - 9.9) la disciplina della sospensione cautelare nel caso di applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale, nel caso di applicazione di pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, o applicazione di misura di sicurezza, nonché nel caso di condanna in primo grado per reati propri del difensore o condanna penale definitiva non inferiore a tre anni;
 - 9.10) che le decisioni disciplinari di condanna siano esecutive senza necessità di alcun ulteriore avviso all'incolpato, a decorrere dalla scadenza dei termini per la proposizione del ricorso al Consiglio nazionale forense, a seguito di mancata riassunzione del giudizio in caso di interruzione o cassazione con rinvio e dalla notifica all'iscritto della sentenza del Consiglio nazionale forense;

9.11) la disciplinare della fase di esecuzione e pubblicità delle sanzioni attribuendo la competenza esclusiva a provvedervi al consiglio dell'ordine dell'iscritto e regolandone forme di comunicazione e pubblicità, stabilendo che in caso di più sanzioni si sconti prima quella divenuta esecutiva per prima e che siano detratti il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione presofferta per il medesimo fatto, il periodo della misura dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria per il medesimo fatto e non coincidente con provvedimenti di sospensione irrogati in sede disciplinare, il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione presofferte per fatti diversi e successivi, il cui procedimento si sia concluso con decisione o sentenza irrevocabile di proscioglimento nel merito.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino da parte della presente legge nonché quelle con essi incompatibili, e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

3. Qualora i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, facciano rinvio a disposizioni di attuazione, le stesse devono essere adottate di preferenza mediante regolamenti del Consiglio nazionale forense ovvero, nel caso di autorizzazione all'esercizio del potere regolamentare da parte del Governo o del Ministro della giustizia, è prevista l'espressione di un parere da parte del Consiglio nazionale forense. I medesimi decreti legislativi prevedono che, nei casi di cui al primo periodo, l'esercizio del potere regolamentare da parte del Consiglio nazionale forense avvenga assicurando forme di consultazione dei consigli dell'ordine degli avvocati e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.